

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

*TRA*

**REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE**

con sede legale in Palermo (90146) via Ugo La Malfa, (Codice Fiscale 80012000826 - Partita

IVA 02711070827), nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale

dell'Ambiente Rosaria Barresi, domiciliata per la carica e agli effetti del presente atto presso

la suindicata sede

*E*

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MESSINA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE**

**MATEMATICHE E INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA**

**TERRA**

con sede legale in Messina Piazza Pugliatti, 1 – 98122 – MESSINA, Codice Fiscale

n. 80004070837, Partita IVA 00724160833, in persona del Rettore pro-tempore

dell'Università degli studi di Catania, domiciliato per la carica presso la suindicata

sede.

*PER*

**ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA PER l'implementazione del PAI-coste**

*PREMESSE*

1) Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente (di seguito "Dipartimento") deve dare

attuazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 18

gennaio 2013, alla direttiva 2007/60/CE e al D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49

"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei

rischi di alluvioni", con l'elaborazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

(PGRA) e la definizione periodica delle mappe di pericolosità e di rischio alluvioni

e provvede quindi ad effettuare tutte le connesse attività conoscitive e di

aggiornamento tecnico-scientifico.

- 2) La Direttiva 2007/60 CE stabilisce in particolare che l'elaborazione del PGRA e i successivi aggiornamenti devono tenere conto delle zone a rischio costiere. La direttiva contiene, infatti, previsioni che riguardano il tema dell'erosione costiera sotto l'aspetto "precauzionale" nel senso che hanno lo scopo di anticipare il danno alla fascia costiera attraverso un'analisi scientifica del rischio.
  - 3) Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 8 luglio 2013 è stato dato l'avvio al Piano d'Azione e Coesione della Regione Siciliana con l'adozione del seguente atto: *"Avvio dell'attuazione del Piano di Azione e Coesione – Piano di salvaguardia interventi significativi in ritardo di attuazione – Linee di intervento – Ripartizione risorse e competenze"*.
  - 4) Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 14 ottobre 2013 sono state apprezzate le mappe di pericolosità e rischio del territorio siciliano in attuazione del D. Lgs. 49/2010. La deliberazione inoltre prevede l'avvio di un programma di studi idrologici/idraulici, con preliminare definizione ed effettuazione di studi e ricerche mirati in modo specifico all'approfondimento di alcuni temi prioritari ivi individuati.
  - 5) Con deliberazione n. 231 del 6 agosto 2014 è stato apprezzato il programma delle attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità previsto dalla predetta deliberazione n. 349. Nel programma sono stati definiti gli obiettivi e gli argomenti delle attività di studio e ricerca. Fra gli obiettivi rientrano in particolare il miglioramento della conoscenza dei principali processi idrologici e idraulici, e lo sviluppo di modelli e metodologie da utilizzare per le successive attività di pianificazione e progettazione.
- Nel programma sono individuati una serie di temi di ricerca fra i quali figurano la

valutazione dei fenomeni di allagamento nelle aree costiere; metodologie, strumenti e modelli per valutazioni di vulnerabilità di danno e di rischio, ivi inclusa la valutazione di rischio residuo (allegato A, pagine 29 e 30).

6) Il Piano di Azione e Coesione, oggetto di numerose deliberazioni di Giunta Regionale (361/2013, 151/2014, 100/2015, 203/2015 e 280/2015), individua, con l'azione 5.B.6 "*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*", un piano di interventi non strutturali (studi, indagini e reti di monitoraggio) che prevede, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 349/2013, una prima fase di studi e ricerche da svolgere secondo un programma adottato con la stessa deliberazione. Per tale finalità il Piano ha previsto che il Dipartimento Regionale dell'Ambiente si possa avvalere di accordi di collaborazione con pubbliche amministrazioni ed enti pubblici di ricerca.

7) Il Decreto Assessoriale 7.9.2015 (pubblicato nella GURS n. 49 del 27 novembre 2015) "*Approvazione del piano di interventi non strutturali previsto dal PAC nuove azioni-azione 5B6, in attuazione della direttiva n. 2007/60 secondo il programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio*" (individua nell'ambito dei progetti di studio e ricerca il progetto) prevede che nel Piano verranno individuati ulteriori progetti di studio e ricerca.

8) Ai sensi degli articoli 53 ,comma 2, e 55 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche svolgono ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, per le finalità di difesa del suolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio. In particolare, in base ai principi desumibili dall'art. 55, comma 2, dello stesso D. Lgs. 152/2006, l'attività conoscitiva è svolta anche mediante "*modalità di coordinamento*

*e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi...”.*

9) L’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.*

10) Con la determina n. 7/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) sono state definite condizioni e modalità per l’attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione con atto 17/06/2015 - AG 50/2015, che trova conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce inoltre che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

a) *“l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;*

b) *alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;*

c) *i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;*

d) *il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici”.*

11) In attuazione dell'art. 15 della Legge 241/90 vengono correntemente stipulati accordi di collaborazione fra enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche per quanto riguarda attività di studio e ricerca.

12) Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, che affronta in particolare il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti, stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

13) Fra le sopracitate Amministrazioni Aggiudicatrici sono ricomprese, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico elencati nell'allegato 4, fra i quali figurano le Università Statali.

14) L'art. 158 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del Codice degli appalti si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte

entrambe le seguenti condizioni:

- a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività, e
- b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.

15) Considerato quanto espresso nei precedenti punti 12,13 e 14 il presente accordo di collaborazione scientifica è escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) ed è sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

16) Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente sta procedendo all'implementazione e all'approfondimento dell'attuale quadro conoscitivo relativo alla valutazione dei fenomeni di allagamento nelle aree costiere; metodologie, strumenti e modelli per valutazioni di vulnerabilità di danno e di rischio.

17) Il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina è impegnato in attività di ricerca teorica ed applicata nel campo della gestione delle coste, curando in particolare aspetti legati alle problematiche sedimentologico – geomorfologiche e all'impatto antropico e naturale sull'evoluzione della linea di riva.

18) Il Dipartimento e il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina (di seguito "le Parti") hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione istituzionale finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni nell'ambito delle tematiche in precedenza citate, avviando uno specifico programma di studio e ricerca su tutto il litorale siciliano, i cui risultati consentiranno di

implementare il PAI coste su base GIS, rendendolo oggettivo e implementabile e di proporre una metodologia per l'uso dei sedimenti costieri e dei depositi profondi; in una fase successiva sarà possibile individuare le metodologie più opportune per la messa in sicurezza di aree particolarmente soggette a erosione, ma, in generale, definire attività di monitoraggio e di gestione (anche nell'ambito dei PUDM comunali) del litorale finalizzate alla mitigazione dell'impatto delle strutture attualmente esistenti per giungere al miglioramento della resilienza costiera che dovrebbe consentire alla fascia costiera di meglio adattarsi agli effetti dei CAMBIAMENTI CLIMATICI e del possibile INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL MARE.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1

*Premesse*

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

*Oggetto dell'Accordo*

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dell'attività di ricerca e studio. Le attività sono specificate nell'Allegato Tecnico (Allegato 1) al presente Accordo.
2. Tutte le attività di cui al punto precedente dovranno tener conto del quadro conoscitivo disponibile presso le Parti.

Articolo 3

*Modalità di esecuzione delle attività*

1. Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente si impegna a:

- a) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
- b) mettere a disposizione del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina la documentazione esistente relativa ai bacini oggetto di studio;
- c) operare in sinergia con il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina per l'esecuzione delle attività di ricerca secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente accordo;
- d) programmare e organizzare incontri/seminari presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia.

2. Il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina si impegna a:

- a) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
- b) operare in sinergia con il DRA per l'esecuzione delle attività di ricerca e studio secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente accordo;
- c) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità, e i propri laboratori e mezzi per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e studi di cui al Programma delle attività;
- d) operare in sinergia con il DRA per la predisposizione di metodologie e linee



guida attinenti l'oggetto dei temi di ricerca del presente Accordo.

3. Le attività dell'accordo potranno formare oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

4. Il ricorso a personale non strutturato (assegnisti di ricerca e/o borsisti) e l'acquisizione di beni e servizi dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza partecipazione, pubblicità e non discriminazione. Nell'ambito del presente accordo potranno essere ricomprese e rendicontate le attività di assegnisti di ricerca e/o borsisti che già svolgono attività di collabora

#### Articolo 4

##### *Referenti e responsabili scientifici*

1. I Referenti, responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo, sono:

- per il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina il Dott. Antonino Denaro, Segretario Amministrativo del MIFT;
- per il Dipartimento il dirigente pro-tempore del Servizio 2 “*Pianificazione e Programmazione Ambientale*”.

2. I responsabili scientifici delle attività oggetto del presente accordo sono:

- per il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina il Prof. Giovanni Randazzo;
- per il DRA il dirigente pro-tempore della U.O. S2.2 “*Pianificazione e programmazione assetto del territorio*”.

3. Il coordinamento tecnico-scientifico delle attività sarà assicurato da un gruppo di lavoro partecipato dai responsabili scientifici dei due Enti. Al gruppo di lavoro, che si riunirà periodicamente, potranno essere invitati a partecipare anche altri soggetti che di volta in volta si intende coinvolgere nell'attuazione delle attività.

4. I suddetti Referenti potranno avvalersi di collaboratori interni per l'espletamento delle attività in oggetto ovvero, per i rilievi, dello Spin Off GEOLOGIS del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Referente sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

#### Articolo 5

##### *Durata e tempi di consegna*

1. Il presente accordo è efficace dalla data di registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti ed ha una durata di 15 mesi dalla predetta data di efficacia, secondo le tempistiche individuate nella tabella relativa al cronoprogramma delle attività contenuta nell'Allegato Tecnico (Allegato 1) al presente Accordo.

2. Il termine finale potrà essere prorogato su eventuale richiesta motivata di una o ambedue le Parti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per le Parti rispetto a quanto previsto al successivo articolo 7.

#### Articolo 6

##### *Programma delle attività*

1. Le prestazioni di cui consta il programma di studi e ricerche sono distinte per attività e fasi temporali, come individuate nel cronoprogramma contenuto nell'Allegato Tecnico. In particolare il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e

Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli

Studi di Messina, con decorrenza dalla data determinata ai sensi del precedente art.

5, dovrà presentare al Dipartimento:

a) relazione tecnico-metodologica preliminare, da trasmettere entro 30 giorni

dalla notifica dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del

decreto di approvazione del presente Accordo;

b) relazioni tecnica intermedia delle attività svolte, da trasmettere con

cadenza semestrale (1 relazione), a partire dalla notifica dell'avvenuta

registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo, inerente le

informazioni, i risultati e i prodotti degli studi effettuati;

c) relazione tecnica finale sugli studi svolti, da trasmettersi alla scadenza

dell'Accordo, comprendente ogni elaborato e prodotto previsto nell'Allegato

Tecnico.

2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1 saranno consegnate al Dipartimento nei

seguenti formati:

a) n. 1 copia cartacea completa;

b) n. 1 copia in formato pdf riproducibile;

c) n. 1 copia in formato editabile attraverso gli strumenti informatici

utilizzabili dal Dipartimento.

Saranno inoltre consegnate le metodologie, le linee-guida, i manuali, i modelli e i

software sviluppati nell'ambito dell'attività di ricerca.

3. I dati e le elaborazioni risultanti dalle attività di cui al presente Accordo saranno

consegnati al Dipartimento in formato editabile ed elaborabile attraverso i software a

disposizione del Dipartimento, ovvero con software liberi, compatibilmente con gli

aspetti connessi all'utilizzo di software di proprietà del Dipartimento di

Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina.

Articolo 7

*Oneri finanziari*

1. Il valore complessivo dell'attività di studio del presente Accordo di collaborazione scientifica è pari a euro ..... (...../00).

2. L'onere finanziario risulta così suddiviso:

a) euro centoquarantasettemila seicentoquaranta/4 (147.640,4) a carico del Dipartimento e relativo all'impegno di risorse umane in servizio presso il Dipartimento per lo svolgimento delle attività in programma;

b) euro centoventicinquemila (125.000/00) a carico del Dipartimento, a valere sulle risorse stanziare dal PAC linea 5B6, per il ristoro delle spese effettivamente sostenute dal Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina e/o dal proprio Spin Off GEOLOGIS per lo svolgimento delle attività in programma;

c) euro ventiduemila seicentoquaranta/4 (22.640,4) a carico del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina relativo all'impegno di risorse interne per lo svolgimento delle attività in programma.

3. La ripartizione dei costi come sopra specificato risulta giustificata dall'interesse prevalente per il Dipartimento di dare attuazione alla direttiva 2007/60 e al D.A. del 7/9/2015, che prevede lo svolgimento di specifici studi e ricerche relativi a gestione delle coste, curando in particolare aspetti legati alle problematiche sedimentologico – geomorfologiche e all'impatto antropico e naturale sull'evoluzione della linea di

riva. Studi e ricerche, per i quali è richiesta la specifica competenza scientifica del

Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze

Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina e che

comportano una elevata incidenza di costi vivi che lo stesso Dipartimento di

Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze

della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina dovrà sostenere per il

raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma.

4. I movimenti finanziari previsti nell'ambito del presente accordo si configurano

esclusivamente come ristoro delle spese sostenute. E' escluso il pagamento di un

vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno per il

Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze

Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina.

5. I costi sostenuti per la voce spese generali, di cui all'Allegato Tecnico, devono

essere valorizzati in una percentuale del costo del personale che sia supportata dalla

contabilità (generale ed analitica) dell'Università degli Studi di Messina e comunque

non eccedente il 20% del costo del personale. Tale percentuale sarà determinata

come rapporto tra le spese generali dell'Università degli Studi di Messina e il costo

del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti

all'ultimo bilancio approvato ovvero dall'ultimo bilancio utile.

6. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso, lo stesso è fuori campo di

applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro

alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

7. Il Dipartimento provvederà ad erogare a favore del Dipartimento di Dipartimento di

Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT)

dell'Università degli Studi di Messina il rimborso delle spese sostenute con le

modalità di seguito riportate:

- il 40% entro 30 gg. dalla presentazione della relazione preliminare contenente il progetto esecutivo della ricerca;
- un ulteriore 40% entro 30 gg. dall'approvazione della relazione intermedia e dei relativi prodotti corredata dalla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca relativa a una quota almeno pari al 40% delle spese totali previste;
- il restante 20% delle spese sostenute, fino all'importo massimo complessivo di euro centoventicinquemila (125.000/00), entro 30 gg. dall'approvazione della relazione finale e dei relativi prodotti e corredata dalla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca.

8. Le erogazioni saranno effettuate previa presentazione di apposita documentazione a supporto. Tutta la documentazione dovrà recare l'esplicita dizione "*Attività di studi e ricerche per gestione delle coste, curando in particolare aspetti legati alle problematiche sedimentologico – geomorfologiche e all'impatto antropico e naturale sull'evoluzione della linea di riva*". Le erogazioni saranno effettuate mediante versamento delle relative somme tramite emissione di pagamento sul conto della Tesoreria Unica Regionale.

#### Articolo 8

##### *Utilizzo del logo*

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare i logo della Regione Siciliana e del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina *di ricerca* potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività

comuni oggetto del presente accordo.

2. L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

#### Articolo 9

##### *Personale - Clausola sociale*

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Si impegna inoltre ad adempiere, nell'esecuzione del presente accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali. Provvederà infine alla copertura assicurativa del proprio personale.
2. Il personale del Dipartimento e del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina o altro da questi delegato, che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento dei compiti relativi al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e/o uffici della stessa Parte.

#### Articolo 10

##### *Proprietà dei risultati*

1. I risultati delle attività svolte saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo competenti in materia di difesa del suolo e di gestione del rischio

alluvioni. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi se non previo Accordo delle Parti.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### Articolo 11

##### *Informativa trattamento dati*

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.
2. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente data informazione di tutte le clausole previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

#### Articolo 12

##### *Riservatezza*

1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni di cui sia venuta a conoscenza o trasmesse nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, ed a



trattarle con la massima riservatezza.

2. I dipendenti e/o collaboratori dovranno tutelare con la dovuta riservatezza e cautela tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Accordo.

3. Il suddetto obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato e fatto rispettare anche successivamente alla scadenza del presente Accordo.

#### Articolo 13

##### *Recesso*

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di 30 giorni. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. Il Dipartimento può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. Nel caso in cui il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina non ottemperi ai termini del presente accordo, in particolare non consegna gli elaborati tecnici nei termini previsti e il ritardo superi la durata di 30 giorni, il Dipartimento ha la facoltà di revocare il cofinanziamento e può valutare di procedere al recupero delle eventuali somme erogate.

#### Articolo 14

##### *Controversie*

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le Parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.

2. In caso contrario le relative questioni dovranno essere devolute alla competenza del

Foro individuato in base alla Legge.

Articolo 15

*Oneri fiscali*

1. Le parti convengono che il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 16

*Validità dell'accordo*

1. Il presente accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.
2. Il Dipartimento si impegna a comunicare l'avvenuta apposizione a propria cura della marcatura temporale.

Per il Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Il Dirigente Generale – Dott.ssa Rosaria Barresi

Per l'Università degli Studi di Messina

Tramite il MIFT

Il Rettore pro-tempore

(f.to digitalmente)